

REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 33/13

23/12/2016

I.C. "Padre Santo Di Guardo – Quasimodo"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 "P. S. DI GUARDO - QUASIMODO" - CATANIA



Sede centrale: Via Vitale 22 - Tel. 095-7440026 – fax 0957441720
 Sede Scuola Secondaria: Via A. D'Agata 16 tel. 095-421938 – fax 095-7441473
 Posta elettronica: ctic8ag00p@istruzione.it PEC: ctic8ag00p@pec.istruzione.it
 Sito Web: www.diguardoquasimodo.gov.it

REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA Ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 33/13

Sommario

Art. 1 Definizioni	2
Art. 2 Oggetto del Regolamento	2
Art. 3 Obblighi di pubblicità e trasparenza	2
Art. 4 Limiti alla trasparenza	3
Art. 5 Accesso civico	3
Art. 6 Potere sostitutivo	3
Art. 7 Entrata in vigore	3

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per Pubblica Amministrazione l'Istituto Comprensivo "Padre Santo Di Guardo - Quasimodo";
- per sito web istituzionale il sito ufficiale della Scuola: www.diguardoquasimodo.gov.it;
- per Decreto, il DLgs 33/13.

Art. 2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento individua gli obblighi di pubblicità e trasparenza che la Scuola è tenuta ad assolvere al fine di assicurare l'accessibilità totale alle informazioni, concernenti la propria organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dagli artt. 1 e 11 del Decreto.

2. Il presente regolamento stabilisce, inoltre, le modalità per l'esercizio dell'accesso civico di cui all'art. 5 del Decreto e individua i soggetti responsabili del relativo procedimento.

Art. 3 Obblighi di pubblicità e trasparenza

1. La Scuola pubblica tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza.

Art. 4 Limiti alla trasparenza

1. Restano fermi i limiti previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

Art. 5 Accesso civico

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5 del Decreto gli interessati presentano apposita istanza, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale, al Direttore Amministrativo, in qualità di Responsabile del procedimento dell'accesso civico, il quale si pronuncia sulla richiesta di accesso in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento.

2. La Scuola, nella persona del responsabile del procedimento dell'accesso civico, entro 30 giorni dal ricevimento della istanza di accesso civico, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 5 del Decreto e dell'art. 3 del presente Regolamento, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento o dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette, contestualmente, al richiedente comunicando allo stesso l'avvenuta pubblicazione, oppure indicando il relativo collegamento ipertestuale richiesto. Se il documento o l'informazione o il dato richiesto risulta già in pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, l'Istituto, sempre attraverso il Responsabile del procedimento dell'accesso civico, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 6 Potere sostitutivo

1. Non avendo l'organo di governo della Scuola individuato il profilo del potere sostitutivo in caso di inerzia dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 9bis del L 241/90, tale figura interna è quella del Dirigente Scolastico a cui viene attribuito il potere sostitutivo.

2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento di accesso civico, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del potere sostitutivo perché questi, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento della istanza ed attraverso gli uffici competenti, possa dare corso alla conclusione del procedimento.

Art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione del Consiglio di Istituto. È obbligatoria la pubblicazione sul sito istituzionale della Scuola.

2. Il presente Regolamento è soggetto a revisione in base a occorse esigenze organizzative o normative.